

Legge regionale 22 marzo 2000, n.40

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1.12.98 n. 88 , concernente "Attribuzioni agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferito alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112 ".

ARTICOLO 1

(Modifica dell'art. 23 della LR 88/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88, dopo la parola "decreto", e' inserita la seguente frase "ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88, e' sostituita dalla seguente:

"b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali. Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d'intesa con i comuni interessati. Qualora l'intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall'inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione".